

Adunanza del 30 Ottobre 1916.

Presiede il Vice Presidente Magaldi. Sono presenti: i Componenti consiglieri Verardo e Beneduce e Direttore Generale Cacci, ed il Consigliere Rossumi quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1) Cessione delle annualità attribuite alla costruzione della linea Genova - Casella
Proroga di termine.

Il Direttore Generale riferisce che la Società Anonima Ferrovie elettriche Liguri, la quale con atto 8 marzo 1915 cedette allo Istituto le annualità governative afferenti la costruzione della linea ferroviaria Genova - Casella non ha potuto ancora iniziare i lavori, ed avvalersi quindi delle anticipazioni. Essa chiede pertanto la proroga per un anno del termine assegnato con l'art. 10 del compromesso, il quale dichiarava che le anticipazioni, da effettuarsi entro il 1915 non potranno superare le L. 500.000.

Il Direttore Generale ricorda le ragioni che determinarono la liquidazione, a L. 500.000, delle anticipazioni da farsi nel corso del 1916, di

cui al citato art. 10. del compromesso. La Società, nel febbraio del 1915 chiedeva il finanziamento provvisorio, mediante sinodo di certificati di avanzamento. Il Comitato Permanente nell'adunanza del 17 marzo, deliberava di accogliere in massima la domanda, concedendo il finanziamento sino a concorrenza di L. 100.000 per il 1915 e a condizione che la Società avesse ottenuto il Regio Decreto di concessione non più tardi del 30 aprile dello stesso anno. Tale deliberazione venne ratificata dal Consiglio in adunanza del 20 marzo.

Comunicata tale deliberazione alla Società, questa fece osservare che con la concessione solo parziale del finanziamento provvisorio la si metteva in condizioni di non ottenere la concessione governativa che, come è noto, è subordinata alla dimostrazione del finanziamento, ed insisteva quindi nella primitiva domanda.

In seguito a ciò, in data 6 aprile, il Comitato decise di dare alla Società affidamento di procedere alla intera operazione di anticipazione di fondi per l'esecuzione dei lavori, nei limiti dello impiego, già assunto per lo acquisto delle annualità e purché le au-

Art

anticipazioni stesse non si protrassero oltre l'anno 1918. In base a tale deliberazione restava dunque stabilito:

a) che durante il 1915 le anticipazioni dovessero limitarsi a L. 500.000;

b) che quelle sugli ulteriori certificati e sino a concorrenza del valore capitale delle annualità cadute, si sarebbero fatte nel periodo successivo e non oltre il 1918.

Con deliberazione 19 Aprile, modificando la precedente 17 marzo, il Comitato concedeva di portare al 31 maggio il termine stabilito prima al 30 aprile per il conseguimento della concessione, alla osservanza del quale era subordinato il vincolo per il finanziamento provvisorio di L. 500.000 da farsi nel 1915.

Successivamente, con deliberazione 11 ottobre 1915, stabiliva di doversi mantenere fermo, per tutto il 1916, l'obbligo del finanziamento sino alla concorrenza di L. 500.000, già fissato per il 1915. In base a tale deliberazione veniva perciò stipulato il compromesso.

Risulta da quanto sopra che la limitazione dell'ammontare della sovvenzione per il 1915

prima, e perciò per il 1916, perdette in sostanza o qui ragione d'essere dopo che l'Istituto ebbe deciso di fare l'intero finanziamento provvisorio. È evidente infatti che per l'Istituto, dovendosi fare il finanziamento entro l'anno 1918, nessuna importanza può avere la circostanza di pagare 500.000 lire nel 1916 piuttosto che nel 1917.

Sembra quindi al Direttore Generale che possa accogliersi la domanda della Società, la quale in sostanza non chiede che di potere realizzare nel 1917 la anticipazione della quale, per casi indipendenti dalla sua volontà, non ha potuto fruire nel corso del 1916.

DM

Il Comitato, udite le comunicazioni del Direttore Generale, consente che sia prorogata al 31 Dicembre 1917 il termine di cui all'art. 10 del compromesso per la cessione delle annualità di sussidio chilometrico governativo afferenti la costruzione della linea ferroviaria Genova - Cassella.

2) Cessione di annualità afferenti la costruzione della linea Roma - Frosinone. Proroga.

Il Direttore Generale riferisce che la Società



Anonima Ferrovie Ticiniane; con lettera 23 sett.
n. 1, ha fatto domanda che siano prorogati per
6 mesi i termini stabiliti nel compromesso
23 giugno 1914 per l'apertura del 2° e del 3°
tranco della Roma - Frosinone. - Con questa pro-
roga detti termini, tenuto conto dello spo-
stamento autorizzato con deliberazione 7 mar-
zo 1916, verrebbero così prorogati:

per il 2° tranco dal 30 settembre 1916 al 31 marzo 1917
" " 3° " " 31 Dicembre 1916 " 30 giugno 1917

Assunte informazioni circa le cause del ri-
tardo dal Ministero dei Lavori Pubblici questo
ha fatto conoscere che effettivamente al ritardo
avevano influito le speciali circostanze del
momento.

Tuttavia, sia per tali ragioni, sia perché in
sostanza all'Istituto dalla breve proroga di 6
mesi non deriva alcun danno, sia infine per-
ché si tratta di Società che ha condotto a termi-
ne la costruzione del 1° tranco ed ha definiti-
vamente ceduto all'Istituto l'annualità rela-
tiva, il Direttore Generale reputerebbe opportu-
no che si aderisse alla richiesta della So-
cietà.

Il Comitato, accogliendo le conclusioni del Direttore Generale, autorizza la proroga di 6 mesi, dei termini stabiliti nel compromesso 25 Giugno 1914 per l'apertura del secondo e del terzo braccio della linea Roma-Trosinone, giusta la richiesta fatta dalla Società Concessionaria in relazione con la cesione delle annualità governative afferenti la costruzione di detta linea.

3) Applicazione del centesimo di guerra sulle annualità di sussidio concesse dal Governo per costruzioni ferroviarie.

Amj

Il Direttore Generale ricorda al Comitato le pratiche esperite presso la competente Amministrazione per ottenere che le annualità cedute all'Istituto da Società ferroviarie venissero riconosciute esenti dall'onere del pagamento del centesimo di guerra. Tali pratiche non ebbero favorevole esito onde l'Istituto, appena venne esposta la prima ritenuta, a norma delle disposizioni dell'art. 2 Decreto Luogotenenziale 17. Febbraio 1916 N. 242, presentò regolare ricorso alla Amministrazione delle Imposte Dirette, la quale ha deciso non potersi accogliere il reclamo dell'Istituto. Contro tale decisione, da

In la impostazione della questione di principio, verrà presentato ricorso alla Commissione Centrale, e ciò a norma del penultimo capoverso del suddetto articolo del Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916. È infine da rilevare che la questione ha importanza finanziaria solo per il contratto di cessione delle annualità concessi alla Società Italiana Trade Ferrate del Mediterraneo (Calabro - Lucana e Centrali Umbre) in quanto in tutti gli altri contratti è convenuto l'obbligo, da parte delle Società cedenti, di rimborsare all'Istituto tutti gli oneri che eventualmente vennero a gravare le annualità cedute.

Il Comitato prende atto.

4) Agenzia Generale di Bologna - Premio di produzione.

Il Direttore Generale riferisce che l'Agenzia Generale di Bologna, al quale si era data comunicazione, con telegramma espresso, del 25 Ottobre corrente, della concessione del premio di L. 750.000.000 - condizionato al raggiungimento di una produzione di L. 600.000.000 nel quarto trimestre del corrente esercizio, ha risposto il 26 ottobre che,

in considerazione delle condizioni tristissime che si attraversano, nessuno sforzo verrà per conseguire la cifra di produzione demandata.

Calcolando sopra una produzione massima di L. 150.000 al mese, in quest'ultimo periodo trimestrale, egli dichiara di poter tentare di raggiungere una cifra di L. 150.000, e domanda pertanto che, ove egli riesca a raggiungere quest'ultima cifra, gli venga ugualmente corrisposto il sopra cumato premio di L. 700. --

Il Direttore Generale aggiunge che l'Agente Generale di Bologna ha chiesto una risposta telegrafica per potere, a sua volta, far promettere del premio a chi potrà con lui esplicare tutte le forze allo scopo voluto.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Direttore Generale,

Attesa l'urgenza, delibera, salva ratifica del Consiglio di Amministrazione, che il premio di produzione promesso all'Agente Generale di Bologna per il quarto trimestre del 1916 sia conservato nella misura di L. 700., subordinandolo però al conseguimento di una produzione minima, perfezionata di L. 500.000.

5) Polizza Guieu - Urbaine - Rischio di guerra.

Il Direttore Generale riferisce che il Signor Lucio Guieu, suddito francese, assicurato con una polizza della Urbaine dal 21 Settembre 1915, di categoria mista a 50 anni per L. 10.000, ha chiesto, sui primi dell'ottobre 1914, a mezzo della Agenzia di Milano, la garanzia del rischio di guerra.

Trattandosi di un militare di truppa, e non esistendo in quell'epoca le disposizioni oggi vigenti per i sudditi stranieri, che stabiliscono l'applicazione del soprappremio nella misura più alta (6%) si accordò la chiesta garanzia con soprappremio annuo del 5% sul capitale, limitando naturalmente la validità dell'allegato ad un anno dalla data della sua emissione 27 Ottobre 1914.

Nell'ottobre 1915, venuto a scadenza l'allegato stesso, fu domandato il rinnovo della garanzia del rischio di guerra; venne accordata per un altro anno, ma con soprappremio, del 6% in considerazione appunto che si trattava di assicurato straniero.

Questi pagamenti regolarmente il soprappremio

del 1° anno in L. 300 e quello del 2° in L. 600.

Per ora a cadere l'alligato mussro lo sono au-
no, per la preroga del quale fu staccata regolare
quietanza di L. 600 di soprappiù.

Con lettera del 18 andante la moglie dell'assi-
curato scrive all'Agensia Generale di Milano, a se-
guito dell'invito da questa fattole di provvedere
al pagamento della quietanza di cui sopra, nei se-
guenti termini:

" Sulla Assicurazione contratta da mio ma-
rito, con la Società Urbaine ho pagato finora per
rischio di guerra L. 900 - e così il 9% sulla somma as-
sicurata.

Drj

" Pagando ora L. 607, so che mi invitato a ver-
sare per l'annata in corso, veni a pagare il 15%
sempre sulla somma assicurata.

" So che la Società Urbaine in Francia ha
fatto pagare una sola volta una somma ra-
nabile dal 7 1/2% al 10% a secondo del posto oc-
cupato dall'assicurato nell'esercito.

" Vorrei quindi mi venisse data qualche
spiegazione sul perché in Italia si esige il ver-
samento costante annuo del 6%."

La constatazione fatta dalla Signora Guieu
circa le condizioni alle quali le Compagnie Fran-

essi concedono le garanzie del rischio di guerra risponde infatti a verità; è notorio che tale garanzia venne concessa con soprappremii, aventi carattere annuo e poi ridotti soprappremii unci variabili dal 7 al 10% del capitale.

Il Direttore Generale chiede pertanto al Comitato se, tenuti presenti i soprappremii già pagati, (il cui ammontare raggiunge il 9% del capitale assicurato) e dell'anticipato della polizza, anni 11: non sarebbe il caso di attenuare in qualche modo il soprappremio per il terzo anno; trattasi di un militare di truppa, e se fosse suddito italiano. In considerazione dell'anticipato, il soprappremio dovrebbe essere oggi applicato in ragione del 2,50%: si potrebbe, in via di transazione limitarne l'entità a quella applicata per il primo anno di garanzia, vale a dire al 3% del capitale.

Con concedendo tale tasso, l'Istituto avrebbe per esposto sul contratto in questione il soprappremio in ragione del 12% sul capitale.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Direttore Generale, è di parere che nei riguardi dell'assicurato liquor Guin - possa essere limitato il soprappremio per la copertura del rischio di

guerra al 3% del capitale assicurato;

2) Debito dell' Agente locale di Mira (Venezia)

Il Direttore Generale riferisce che, secondo informazioni date dallo Spettore Reggente la Sede Compartimentale di Venezia l' Agente Locale di Mira signor Sartoratti Emilio, il quale trova, si attualmente a prestar servizio militare, non ha provveduto finoggi al versamento della somma di lire 577,09, annuitare di sette quindici di premio.

Le insistenti pratiche svolte dall' Spettore Dij Boner che tiene la gestione in economia dell' Agenzia Generale di Venezia dalla quale la Locale di Mira dipende, sono riuscite infruttuose. Egli si è rivolto, oltre che al Sindaco di Mira, da cui il Sartoratti dipendeva come impiegato Comunale, anche all' autorità militare nell' intento di ottenere il versamento delle somme dovute all' Istituto dall' Agente Locale in parola.

Questi è stato finora minacciato di denuncia al Procuratore del Re, ed egli ha risposto con lettera del 2 ottobre corrente protestando la sua onestà e pregando che gli venisse accorda



la una dilazione pel pagamento.

Tenuto presente lo stato di assoluta nullatenenza nel quale versa il sig. Sartoratti, l'Ispezione sarebbe d'avviso di ottenere la garanzia di persona solvibile con dichiarazione scritta in appoggio ad un effetto cambiario che si potrebbe far rilasciare, a favore dell'Istituto, dall'Agente Locale liquor Sartoratti.

Il Direttore Generale è d'avviso che la garanzia di persona solvibile è benévola all'Istituto sia la migliore delle risoluzioni, pur pretendendo che vengano corrisposti gli interessi al saggio da stabilirsi dal giorno dell'incasso delle rispettive quietanze fino al giorno dell'effettivo versamento nelle Casse dell'Istituto.

Il Comitato Permanente accoglie le conclusioni del Direttore Generale.

7) Causa De Leo.

Il Direttore Generale ricorda come il Consiglio di Amministrazione in adunanza 18 ottobre scorso deliberava che si pregasse la R. Avvocatura Generale di accertare se fossero da avviarsi pratiche con gli eredi De Leo, per un eventuale con-



pronunciato avverso della vertenza da essi pro-
mossa contro l'Istituto, e giudicata in senso sfa-
vorevole allo Istituto medesimo dal Tribunale e
dalla Corte d'Appello di Roma.

Trattando la sentenza della Corte d'Appello
è stata notificata allo Istituto, insieme col pro-
cetto per il pagamento della somma assicurata.
Al prochetto si sarebbe potuto fare opposizione,
finché mancava ancora una formalità; - senza
un decreto che, nello interesse di un minore-
ne, autorizzi la vedova De Leo ad incassare la
somma. Ma ora anche tale decreto è stato emes-
so, sicché pure avvisando alle opportune cau-
tele per garantire possibilmente l'Istituto del
lo eventuale recupero nel caso di buon esito del
ricorso per cassazione, non resta che procedere al
pagamento.

Drj

Quanto alla transazione, l'Avvocatura
Craniale, con lettera del 28 ottobre corr. ha info-
rmato l'Istituto di avere cercato di trattare con
l'on. Avvocato Arcà, patrono degli eredi De Leo,
circa la possibilità di una sistemazione bina-
ria della vertenza; ma il tentativo è riuscito
vano, avendo l'on. Arcà dichiarato di insistere
per l'esecuzione della sentenza di appello.



Il Direttore Generale prega quindi il Comitato di pronunciare il suo parere circa l'opportunità del ricorso per cassazione.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Direttore Generale ricordando come l'Avvocatura Iraniale, dopo avere affermata e dimostrata la infondatezza della sentenza della Corte d'Appello, abbia già avuto occasione di manifestare gravi dubbi circa l'esito di un ricorso alla Corte di Cassazione;

è d'avviso che, data l'importanza della questione di massima risolta dalla sentenza stessa nel giudicare il merito della lite, non convenga affrontare l'alta del giudizio della Corte Suprema senza una seria probabilità di vittoria;

e pertanto ritiene che convenga invitare la R. Avvocatura Iraniale Generale ad esprimere in modo più preciso la sua persuasione circa la possibilità dell'esito favorevole del ricorso.

Dopo di ciò il Vice Presidente toglie

la seduta.

Il Presidente del Consiglio.

Il Direttore Generale.

Il Consigliere Segretario, estensore

[Signature]

[Signature]

Adunanza del 30 Ottobre 1916.

Presenti il Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione Carlo Grandi Dott. Vin-
cenzo Magaldi.

Il Consigliere Dott. Prof. Alberto Beneduce

" " Comm. Avv. Giovanni Rosmini

" " Grand'Uff. Pietro Terardo

Il Direttore Generale Grand'Uff. Dott. Carlo
Locci.

Presiede il Vice Presidente

Funziona da Segretario il capo dell'Ufficio
Organizzazione Carlo Canza L'Audria.

È approvato il verbale della seduta prece-
dente.

Il Segretario comunica una lettera del bi-
bolare dell'Agenzia Generale di Ancona sig.
Macario, il quale protesta per non aver a-
vuto la rinnovazione della concessione, ed
accenna a risarcimenti dovutigli per le spese
sopportate per l'arricchimento dell'Agenzia
negli anni 1914 - 1916.

È quindi letta una lettera dell'Espet-
tore liquor Macri con la quale informa il

Comitato che ogni combinazione col sig. Tardi per la concessione dell' Agenzia Generale di Messina è venuta meno.

Il Comitato dà incarico al segretario di predisporre lettera per il sig. Tardi con la quale l' Istituto si dichiara sciolto da ogni impegno per la concessione dell' Agenzia Generale di Messina essendo mancata la combinazione prospettata, e resta anche in caso di invitare nell' entrante settimana il sig. Marcianti Tripodi allo scopo di definire gli accordi per la rinnovazione della concessione dell' Agenzia Generale di Messina.

Am

Lette altre lettere del signor Montani per l' Agenzia Generale di Cremona, e del sig. Conti per quella di Firenze, si deliberano di mantenere ferme le decisioni che debbono escludersi entrambi da ogni ulteriore trattativa per la rinnovazione delle concessioni.

Si dà anche lettura di lettere dell' Ispettore Loner e dell' Ispettore Calvi, ciascuno insistendo a nome dei nuovi titolari delle Agenzie Generali di Venezia e Alessandria, perché non si lasciate agli stessi et



Sura con la quale si conferma che i minimi di produzione per il biennio 1917-1918 s'intendono subordinati alle condizioni speciali del paese per lo stato di guerra e sue conseguenze.

È data facoltà alla Direzione Generale di rilasciare tali lettere a quei titolari che eventualmente ne facciano richiesta.

p. Il Presidente.

V. Magelli.

Il Direttore Generale.

F. Segretario.

